periore di 2[5 al residuo credito dell'Istituto mutuante.

" Il deliberatario assume gli obblighi del primitivo concessionario.

" Ove l'acquisitore non eserciti questa facoltà, dovrà uniformarsi al disposto della lettera *f* e successivo alinea dell'articolo 23 della legge 1885, testo unico, e saranno a lui applicabili le sanzioni di cui in detto articolo. "

L'onorevole Giovanelli ha proposto un articolo sostitutivo.

Ha facoltà di parlare.

Giovanelli. Nel progetto della Commissione si dice: " nei 15 giorni dalla data della sentenza di aggiudicazione; " io propongo che siano sostituite le parole: " da quello (dal giorno) in cui sarà *definitiva* l'aggiudicazione. "

La seconda aggiunta che propongo è questa: " o paghi la somma necessaria per ridurre il debito garantito sul fondo ai tre quinti del relativo prezzo. "

Io spero che Commissione e Governo vorranno accettare queste mie proposte.

Giolitti, *ministro del tesoro.* Il Governo non ha difficoltà di accettare queste modificazioni che sono utili al mutuatario.

Roux, *relatore.* Anche la Commissione le accetta.

Presidente. Allora si dà lettura dell'articolo modificativo proposto dall'onorevole Giovanelli all'articolo 36:

" Art. 36. Nel caso di vendita per espropriazione forzata degli stabili ipotecati a garanzia d'un mutuo fondiario, il deliberatario potrà profittare del mutuo fondiario concesso al debitore espropriato, purchè nei quindici giorni da quello in cui sarà definita l'aggiudicazione paghi le semestralità scadute, gli accessorii e le spese, o purchè il prezzo a cui gli fu deliberato il fondo sia superiore di due quinti al residuo credito dell'Istituto mutuante, o paghi la somma necessaria per ridurre il debito garantito sul fondo ai tre quinti del relativo prezzo.

" Il deliberatario assume gli obblighi del primitivo concessionario.

" Ove l'acquisitore non eserciti questa facoltà, dovrà uniformarsi al disposto del comma *f* e successivo alinea dell'articolo 23 della legge 22 febbraio 1885, testo unico, e saranno a lui applicabili le sanzioni di cui in detto articolo. "

Pongo a partito l'articolo 36 proposto dall'onorevole Giovanelli e accettato dal Governo in sostituzione di quello della Commissione.

(*È approvato*)

" Art. 37. Oltre le cartelle con gl'interessi accennati all'articolo 4 testo unico 22 febbraio 1885 gli Istituti potranno emettere cartelle con l'interesse del 3 e mezzo per cento.

" Ogni Istituto di credito fondiario mutuante può stipulare con il mutuatario che resti a carico di lui la tassa di ricchezza mobile che colpisce l'interesse delle cartelle corrispondenti al suo mutuo. Ma tale aggiunta di onere non potrà colpire che i mutui il cui interesse sia fissato al 3 1[2 al 4, o 4 1[2 per cento. "

Materi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Materi. Ho chiesto di parlare per domandare alla Commissione se non crede, nella determinazione dell'interesse dei mutui che dovranno sopportare l'onere della ricchezza mobile, di sopprimere almeno quelli che portano l'interesse del 4 1[2 per cento. Se questo non potesse accadere almeno si potrebbe ottenere qui che il limite della provvigione potesse essere in tutto di 35 centesimi; così l'interesse totale non verrebbe a sorpassare il 6 per cento che sarebbe oltremodo gravoso per l'interesse della proprietà fondiaria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Giolitti, *ministro del tesoro.* Le condizioni migliori o peggiori, alle quali si trovi di poter collocare le cartelle, dipendono dall'andamento dei mercati. Quando si avrà abbondanza di denaro, si troverà a collocare facilmente quelle al 4 per cento; ma se quelle al 4 non si trovino a collocare se non con un forte ribasso sul prezzo nominale, è nell'interesse del mutuatario di non perdere una somma troppo forte all'atto della stipulazione del mutuo, e quindi questa elasticità di tipo delle cartelle torna tutta a beneficio dei mutuatari.

Quanto poi al diritto di commissione, ne abbiamo discusso, e fu deliberato di mantenere la misura stabilita; non sarebbe opportuno di ritornare sopra una questione, sulla quale è già intervenuto il voto della Camera.

Io quindi pregherei l'onorevole Materi di non insistere in questa sua modificazione.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 37.

(*È approvato*).

Articolo 38 di nuova redazione, proposta dal Governo e accettata dalla Commissione.

" Art. 38. Gli Istituti di credito fondiario sono sempre in diritto di ritirare dalla circolazione, mediante rimborso, le loro cartelle anche se non comprese nelle estinzioni per ammortamento, ed emet-